SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1997, n. 100.

Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.

97G0138

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione, ripartiti per provincia, in esercizio al 31 dicembre 1995.

96A7947

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 3:

Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a.: Obbligazioni: «6% - 7% - 8% - 9% - 10%» garantite dallo Stato, serie speciale Autostrade; «7%» serie speciale A.N.A.S.; «6% - 7% - 8% - 9% - 10%» serie ordinaria trentennale; «10%» serie ordinaria ventennale; «17% - 17,50% emissione 1982 - 17,50% emissione 1983» serie ordinaria quindicennale; «6% - 7%» garantite dallo Stato, serie speciale B, sorteggiate per il rimborso in data 1° aprile 1997.

97A2928

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 febbraio 1997, n. **101**.

Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, della citata legge, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, siano emanate le norme di attuazione del comma 1 della legge stessa, anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 1 della legge citata e che prevede altresì che con lo stesso decreto siano disciplinati i casi in cui è consentito riportare in lingua originaria alcune indicazioni;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla citata legge anche prevedendo che con successivi provvedimenti possano essere individuate, in relazione a particolari categorie di prodotti, ulteriori modalità tecniche di adempimento degli obblighi previsti dalla legge stessa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Ritenuto di non accogliere il predetto parere del Consiglio di Stato limitatamente all'osservazione concernente l'opportunità di inserire, all'articolo 12, un nuovo comma 3 concernente l'indicazione delle limitazioni temporali del prodotto, in considerazione del fatto che per la generalità dei prodotti per i quali il decorso del tempo assume rilievo determinante, tale aspetto è già disciplinato da disposizioni nazionali armonizzate, non applicandosi conseguentemente il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1-*bis* della citata legge n. 126 del 1991, mentre per gli altri prodotti, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 e del comma 1 dell'articolo 13, devono essere fornite tutte le indicazioni necessarie per la corretta fruizione del prodotto e per evitare i pericoli derivanti dal suo uso.

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 16812-I.20.5 in data 7 agosto 1996;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri protocollo DAGL n. 1/1.1.4/31890/4.13.91, rispettivamente del 7 ottobre 1996 e del 9 gennaio 1997, con le quali si precisa che la presa d'atto della predetta comunicazione vale come concerto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in assenza del Ministro delle politiche dell'Unione europea, e che il provvedimento non va comunque sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Obblighi di informazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina l'apposizione, sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale, di indicazioni chiaramente visibili e leggibili, relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;

c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano ai prodotti oggettivamente destinati ad essere utilizzati da persone fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attività professionale.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge, i prodotti oggetto di specifiche direttive o altre disposizioni comunitarie e delle relative norme nazionali di recepimento.

3. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge, per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente regolamento si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Capo II

MODALITÀ DI APPOSIZIONE DELLE INDICAZIONI

Art. 3.

Indicazioni per i prodotti preconfezionati

1. Le indicazioni di cui all'articolo 1 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure sulla etichetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli, fascette o dispositivi di chiusura, al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore; le indicazioni devono essere indelebili e contenute in un unico campo visivo e devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.

2. Le istruzioni, le precauzioni e le indicazioni relative alla destinazione d'uso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge, possono essere altresì riportate in altra documentazione illustrativa fornita unitamente al prodotto.

3. Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui al presente articolo possono figurare su un documento commerciale relativo a detti prodotti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 nel momento in cui sono offerti al consumatore.

Art. 4.

Indicazioni per prodotti sfusi

1. Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionati venduti previo frazionamento, le indicazioni di cui all'articolo 1 possono essere anche apposte su apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, ovvero affisso nei comparti dei locali di vendita in cui sono esposti, in modo che siano adeguatamente ed integralmente visibili dai potenziali acquirenti.

Art. 5.

Indicazioni in lingua non italiana

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge, le indicazioni previste dal presente regolamento devono essere apposte in lingua italiana.

2. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

3. Qualora le indicazioni di cui al presente regolamento siano apposte in più lingue, quelle in lingua italiana devono essere riportate con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

Capo III

DENOMINAZIONE LEGALE O MERCEOLOGICA

Art. 6.

Indicazione della denominazione legale o merceologica

1. La denominazione legale o merceologica di un prodotto consiste nella denominazione prevista dalle disposizioni che lo disciplinano ovvero, in mancanza, nella denominazione risultante da usi e consuetudini ovvero, in mancanza, nella descrizione del prodotto accompagnata dalle ulteriori informazioni sulla sua natura e destinazione d'uso che consentano al possibile acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere ragionevolmente confuso.

Art. 7.

Esclusioni dell'obbligo di indicazione

1. L'indicazione della denominazione merceologica di un prodotto può essere omessa allorché questa appaia manifesta dall'aspetto del prodotto stesso.

2. Fatto salvo il divieto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, i prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà devono comunque riportare l'indicazione della denominazione merceologica.

Capo IV

MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSI

Art. 8.

Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge, per «materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente» si intendono le sostanze ed i preparati regolamentati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive norme di modificazione ed attuazione.

Art. 9.

Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi

1. L'eventuale presenza nei prodotti dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 8 deve essere sempre dichiarata, qualora tali materiali e sostanze, in occasione dell'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, dell'immagazzinamento o dello smaltimento del prodotto possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un rischio per l'uomo, le cose o l'ambiente.

2. Le indicazioni di cui al presente articolo, in mancanza di specifiche disposizioni, devono essere apposte con caratteri di visibilità e leggibilità adeguate alla dimensione del prodotto o della confezione; detti caratteri di visibilità devono, comunque, essere superiori a quelli con cui vengono riportate le altre indicazioni di cui al presente regolamento.

Capo V

MATERIALI IMPIEGATI E METODI DI LAVORAZIONE

Art. 10.

Indicazioni dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione

1. Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione che assumono rilevanza in relazione al prodotto che:

a) per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione, può essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio per i quali sono impiegati materiali o metodi di lavorazione che attribuiscono caratteristiche d'impiego o di durata ovvero valore economico superiori o comunque diversi rispetto al prodotto stesso;

b) in ragione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione, impone limitazioni o cautele particolari nell'uso cui sarà ragionevolmente destinato dal consumatore, diverse da quelle relative ad uno o più prodotti in commercio con i quali può essere confuso per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione.

2. È fatta salva la facoltà di dichiarare comunque i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione.

Art. 11.

Esclusione dall'obbligo di indicazione

1. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione i prodotti per i quali questi sono già resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica, ovvero che sono già assoggettati a discipline speciali che prescrivono l'indicazione dei materiali aventi rilievo per il consumatore.

Capo VI

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO

Art. 12.

Istruzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge, devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.

2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell'uso cui il prodotto può esse ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

Art. 13.

Precauzioni d'uso

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge e conformemente al disposto dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, devono essere fornite al consumatore informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, del prodotto, qualora tali informazioni non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze; devono essere altresì marcati i prodotti o la partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione, singolarmene o per lotti.

2. Devono comunque essere indicate le precauzioni necessarie alla prevenzione dei rischi determinati dalla presenza delle sostanze e dei materiali pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 8 ovvero dalla combinazione con le sostanze ed i materiali con i quali il prodotto può prevedibilmente venire in contatto nell'uso cui è destinato, qualora tali adempimenti non siano già disciplinati da specifiche disposizioni.

Art. 14.

Categorie particolari di prodotti

1. Con ulteriori provvedimenti possono essere approvate modalità tecniche di adempimento in relazione a particolari categorie di prodotti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento in esame è stato comunicato alla Commissione europea, ai sensi della legge n. 317 del 1986 di recepimento della direttiva comunitaria 83/189/CEE, modificata dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, con notifica n. 96/231/I. I termini ordinari di sospensione, inizialmente fissati al 23 settembre 1996 ai sensi della normativa armonizzata, sono stati successivamente prorogati, essendo pervenuti pareri circostanziati ed osservazioni di altri Stati della Comunità. Essendo decorso l'ulteriore termine di sospensione ed avendo la Commissione, con telex n. 007 IND- 96 0231 I- IT 960923 970122, ritenuta soddisfacente la risposta fornita dalle autorità italiane, è stato possibile addivenire alla definitiva adozione del testo.

— Il testo vigente della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificato all'art. 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993, è il seguente:

«Art. 1 *(Informazione del consumatore)*. — 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea;

c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinati per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1.

3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 e le norme di attuazione di cui al comma 2 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera *e)* del comma 1 possono essere riportare, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi».

«Art. 1-*bis (Deroga)*. — 1. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento».

«Art. 2 *(Sanzioni)*. — 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo art. 1.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita».

«Art. 3 *(Disposizione transitoria)*. — 1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1».

— Il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Per il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo vigente dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo vigente dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della citata legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo vigente dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73, recante: «Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori», è il seguente:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — 1. È vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori».

Note all'art. 8:

— Per l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.

— La legge 29 maggio 1974, n. 256, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1974, n. 178, reca: «Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi».

Note all'art. 13:

— Per l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della citata legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115, è il seguente:

«2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.

3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli».

97G0137

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 aprile 1997.

Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria» con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, recante il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248, che approva il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, come modificata dall'art. 1, legge 17 aprile 1989, n. 134;

Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, art. 2, comma 1, convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579;

Visti i decreti interministeriali datati 8 febbraio 1996, 28 agosto 1996 e 10 dicembre 1996 relativi alla assunzione delle traduzioni nelle regioni Umbria, Sardegna, Marche, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia;

Considerata la necessità di stabilire le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria nelle regioni Calabria, Lazio, Lombarida, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Sicilia;

Ritenuto che devono, altresì fissarsi le modalità di cessione al Corpo di polizia penitenziaria del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia nonché quello dei «dissociati» e dei «collaboratori» ristretti negli istituti penitenziari, fatte salve le prescrizioni previste nell'ambito delle misure e dello speciale programma di protezione adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82;

Decreta:

Art. 1.

1. La cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, anche minori, nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Sicilia, dell'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria, è effettuata gradualmente, entro il 21 aprile 1997 per la regione Sicilia, entro il 7 luglio 1997 per la regione Calabria, entro il 27 ottobre 1997 per le regioni Lazio e Toscana e comunque entro il 31 maggio 1998 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia.

2. Entro il 31 maggio 1998 è ceduto al Corpo di polizia penitenziaria, sull'intero territorio nazionale, il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia nonché quelle dei «dissociati» e dei «collaboratori», ristretti negli istituti penitenziari, fatte salve le prescrizioni previste nell'ambito delle misure e dello speciale programma di protezione adottati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 2.

1. È di competenza del Corpo di polizia penitenziaria, sull'intero territorio nazionale, il servizio di piantonamento dei soggetti sottoposti a ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ai sensi dell'art. 286 del codice di procedura penale anche quando tale misura è applicata a persone sottoposte a custodia cautelare provenienti dalla libertà nonché il servizio di piantonamento, presso luoghi esterni di cura, dei fermati, degli arrestati in flagranza di reato o a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti restrittivi adottati, dall'autorità giudiziaria. Nei casi sopra indicati il Corpo di polizia penitenziaria provvede, altresì, all'eventuale trasferimento in carcere dei soggetti piantonati.

Nel caso di accompagnamento nel luogo di cura effettuato dalla polizia giudiziaria all'atto del fermo, dell'arresto o dell'esecuzione del provvedimento restrittivo adottato dall'autorità giudiziaria, il dirigente

dell'ufficio dal quale dipende l'ufficiale di polizia giudiziaria informa immediatamente il provveditore regionale, il quale deve indicare l'istituto penitenziario competente per gli adempimenti necessari e l'esecuzione del piantonamento.

2. Nelle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati è di competenza del Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo provvede anche alla traduzione dei soggetti indicati nel comma 1, dai luoghi di ricovero ad ogni altro luogo indicato dall'autorità giudiziaria.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria, nelle sole regioni nelle quali ha assunto il servizio, effettua le traduzioni dei detenuti dagli istituti penitenziari ai luoghi di fruizione degli arresti domiciliari, e da questi ultimi agli istituti, quando la misura stessa sia revocata, ovvero agli altri luoghi indicati dall'autorità giudiziaria.

4. Limitatamente alle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni è di competenza del Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo effettua la traduzione dei detenuti dagli istituti di pena al luogo di fruizione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

5. Esulano dalla competenza del Corpo di polizia penitenziaria e sono effettuate dalle forze di polizia che hanno operato l'arresto, i piantonamenti, e le relative traduzioni degli arrestati nei procedimenti per direttissima avanti il pretore ai sensi dell'art. 566 del codice di procedura penale, salvo che il pubblico ministero abbia ordinato che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione ai sensi del comma 4 del medesimo art. 566.

6. È escluso il trasferimento al Corpo di polizia penitenziaria del servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti militari e dei soggetti comunque ristretti in istituti di pena militari.

7. Fermo restando il termine del 31 maggio 1998, il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia, nonché delle traduzioni dei soggetti «dissociati» e «collaboratori di giustizia» detenuti, internati o che comunque si trovano in condizione di restrizione della libertà personale, è ceduto al Corpo di polizia penitenziaria dopo che questo avrà assunto, nelle regioni indicate nell'art. 1, il servizio delle traduzioni da effettuarsi su strada, con il mezzo aereo e con quello navale.

Art. 3.

1. Il comando generale dell'Arma dei carabinieri, su richiesta del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fornisce, fino a quando necessario, ausilio tecnico operativo nel settore delle trasmissioni per l'espletamento dei servizi assunti dal Corpo di polizia penitenziaria.

2. Salvo i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, anche su segnalazione dei provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria, i responsabili, a vario livello, del servizio di traduzione possono chiedere, in situazioni di emergenza attinenti la sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri del presidio competente per territorio.

Art. 4.

1. Per l'epletamento del servizio di traduzione su strada oltre agli automezzi in dotazione all'amministrazione penitenziaria, sono impiegati gli automezzi di cui all'art. 2 della legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni, messi a disposizione, sulla base di accordi tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel numero e nel tipo in dotazione a ciascuna regione carabinieri.

2. Gli automezzi di cui al comma 1 sono immatricolati quali automezzi del Corpo di polizia penitenziaria ed identificati dalla targa automobilistica «POLIZIA PEN.».

Art. 5.

1. Nelle regioni e per il tempo in cui le traduzioni dei detenuti continuano ad essere effettuate dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi degli automezzi dotati di targa automobilistica E.I. e dei relativi equipaggiamenti di proprietà del Ministero di grazia e giustizia.

2. Limitatamente al servizio di cui al comma 1 restano a carico dell'Arma dei carabinieri la cura per l'efficienza degli automezzi adibiti alla traduzione dei detenuti, secondo le norme che concernono le responsabilità del proprietario dei veicoli.

3. L'acquisto degli automezzi e dei relativi equipaggiamenti per l'espletamento del servizio di cui al comma 1, da parte dell'Arma dei carabinieri, è effettuato dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere tecnico operativo dell'Arma.

4. Le spese per la gestione e la manutenzione, per la riparazione e per l'acquisto dei carbolubrificanti nonché quelle per l'indennità di missione al personale impiegato nel servizio di traduzione di cui al comma 1 sono a carico del Ministero di grazia e giustizia, con imputazione al capitolo di bilancio 2088. Il relativo importo, sulla base dei preventivi redatti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, è versato anticipatamente all'inizio di ogni esercizio finanziario sul capitolo di entrate dello Stato 3458 per la successiva riassegnazione, ai fini dell'impiego, sui capitoli di spesa 4613, 4503 e 5615 del bilancio del Ministero della difesa.

Art. 6.

1. Fino a che il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati non è ceduto dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria in tutte le regioni, le modalità operative per l'espletamento delle traduzioni dei detenuti e degli internati che devono essere effettuate con l'uso del mezzo aereo e navale e debbano proseguire su strada, continuano ad essere disciplinate dalle intese intercorse tra l'Arma

dei carabinieri ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche per quanto concerne il concorso di personale e mezzi.

2. Analogamente, fino a che il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati non è ceduto dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria in tutte le regioni, continuano ad essere disciplinate da intese intercorse tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato le modalità di effettuazione delle traduzioni di detenuti estradandi o estradati nonché, fatte salve le prescrizioni previste nell'ambito delle misure o dello speciale programma di protezione adottati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82, delle traduzioni dei «collaboratori» e «dissociati» ristretti in istituti penitenziari ubicati nelle regioni nelle quali il servizio è espletato dal Corpo di polizia penitenziaria, anche per quanto concerne il concorso di personale e mezzi.

Art. 7.

Le disposizioni relative alle modalità di espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati di cui al presente decreto si applicano anche con riguardo alle regioni Umbria, Sardegna, Marche, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.

Roma, 11 aprile 1997

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1997
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 221

97A3020

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 aprile 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° marzo 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 14.106 miliardi;

Visti i propri decreti in data 10 e 24 marzo 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° marzo 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° marzo 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 1997, entro le ore 13 del giorno 15 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 10 marzo 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 10 marzo 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 106.500.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2960

DECRETO 11 aprile 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 febbraio 1997, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi a lire 14.106 miliardi;

Visti i propri decreti in data 10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 aprile 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, entro le ore 13 del giorno 16 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 10 febbraio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 10 febbraio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 aprile 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 75.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2961

DECRETO 11 aprile 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° marzo 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 14.106 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio, 10 e 24 marzo 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 febbraio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 aprile 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 1997, entro le ore 13 del giorno 16 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 febbraio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo

del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 febbraio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 aprile 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 78.125.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2962

DECRETO 11 aprile 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1997, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 14.106 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 febbraio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dai citati decreti ministeriali 27 gennaio e 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 aprile 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 15 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 67.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2963

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 15 aprile 1997.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 3 della circoscrizione Lombardia 2.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Rilevato che per il giorno 1° giugno 1997 è stata stabilita l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 3 della circoscrizione Lombardia 2 (che comprende i comuni di Albizzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Fagnano Olona, Gornate-Olona, Lonate Ceppino, Malnate, Morazzone, Olgiate Olona, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore);

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente all'elezione suppletiva anzidetta, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale dei programmi radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione negli anzidetti comuni interessati dalla precisata consultazione elettorale suppletiva nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella stessa area, interessate agli eventi locali;

Dispone:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.
Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione che si estende ai comuni di Albizzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Fagnano Olona, Gornate-Olona, Lonate Ceppino, Malnate, Morazzone, Olgiate Olona, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore, che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 3 della circoscrizione Lombardia 2, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'articolo 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto le testate di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione che si estende ai comuni di Albizzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Fagnano Olona, Gornate-Olona, Lonate Ceppino, Malnate, Morazzone, Olgiate Olona, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 3, della circoscrizione Lombardia 2, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblica-

zione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'articolo 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 2, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1.

5. Ai fini del presente atto si intende per offerta di spazi di propaganda sia la concessione di spazi autogestiti sia l'invito a partecipare a trasmissioni di propaganda elettorale prodotte dall'emittente.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; i responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente del circuito risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei soggetti politici interessati.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, della giunta e del consiglio regionale della Lombardia, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri della giunta e del consiglio regionale nonché delle giunte e dei consigli degli enti locali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione dei fatti e degli eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono

tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima della votazione. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni in cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni rediotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all' art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni indicati nell'art. 6 sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo comunque l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero le prescrizioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Lombardia assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi provvede alle contestazioni nei confronti dei soggetti interessati e riferisce senza indugio al Garante ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto cui è stata rivolta la contestazione.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad esso, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni segnalano senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*, e collaborano, a richiesta, anche con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi al quale inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette al Garante.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 16.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, sino al giorno 16 maggio 1997 la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti rivolti al pubblico o a soggetti selezionati, anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 17.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 18.

Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, informazione elettorale e pubblicità.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 19.

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 20.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1997

Il Garante: CASAVOLA

97A2966

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, firmato ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994.

Il giorno 8 aprile 1997 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, firmato ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 novembre 1996, n. 597, pubblicata nel supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996.

In conformità all'art. 13, l'accordo entra in vigore il giorno 8 maggio 1997.

97A2970

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria del 27 marzo 1997, sono revocate, su rinuncia, le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Cyanamid Italia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90:

Agrolimax mini granuli, reg. n. 3780, decreto ministeriale 19 giugno 1980;

Alferex MF, reg. n. 4449, decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

Alimet, reg. n. 3648, decreto ministeriale 30 maggio 1980;

Alimet NC, reg. n. 5230, decreto ministeriale 10 febbraio 1983;

Aniten Combi, reg. n. 3811, decreto ministeriale 11 settembre 1980;

Aniten IMF, reg. n. 4990, decreto ministeriale 26 ottobre 1982;

Aniten Riso, reg. n. 4083, decreto ministeriale 9 dicembre 1980;

Aniten S, reg. n. 2388, decreto ministeriale 10 dicembre 1988;

Anitop, reg. n. 6040, decreto ministeriale 5 settembre 1984;

Antirost, reg. n. 4513, decreto ministeriale 21 ottobre 1981;

Atrex, reg. n. 4033, decreto ministeriale 29 novembre 1980;

Bellavit, reg. n. 4031, decreto ministeriale 29 novembre 1980;

Bellavit Blau, reg. n. 4032, decreto ministeriale 29 novembre 1980;

Bietamin, reg. n. 3064, decreto ministeriale 6 aprile 1979;

Celatox Kombi Fluid, reg. n. 963, decreto ministeriale 9 novembre 1972;

Celatox M, reg. n. 0964, decreto ministeriale 2 gennaio 1973;

Crylex, reg. n. 4845, decreto ministeriale 21 giugno 1982;

Cuprasol M55, reg. n. 2986, decreto ministeriale 23 dicembre 1978;

Cuprasol micronizzato, reg. n. 4374, decreto ministeriale 25 maggio 1981;

Cyanamid dimetoato 20, reg. n. 4219, decreto ministeriale 27 gennaio 1981;

Cybir, reg. n. 6666, decreto ministeriale 8 aprile 1986;

Dicolane, reg. n. 3351, decreto ministeriale 25 ottobre 1979;

Dinofen liquido, reg. n. 4667, decreto ministeriale 25 febbraio 1982;

Dinofen polvere, reg. n. 4377, decreto ministeriale 25 maggio 1981;

Diserbol, reg. n. 475, decreto ministeriale 16 marzo 1972;

Dorsin 20, reg. n. 4448, decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

Dorsin granulare, reg. n. 4730, decreto ministeriale 25 marzo 1982;

Fensane, reg. n. 384, decreto ministeriale 15 giugno 1972;

Fonofos Cyanamid Tembol 5 g, reg. n. 5872, decreto ministeriale 25 aprile 1984;

Idrolin liquido, reg. n. 1241, decreto ministeriale 28 febbraio 1974;

Malan, reg. n. 3488, decreto ministeriale 14 gennaio 1980;

Mancocide, reg. n. 1934, decreto ministeriale 1° settembre 1975;

Mancoram, reg. n. 1985, decreto ministeriale 2 febbraio 1979;

Mansan, reg. n. 4258, decreto ministeriale 27 marzo 1981;

Marfos, reg. n. 2542, decreto ministeriale 7 aprile 1977;

Marfos polvere, reg. n. 2539, decreto ministeriale 17 giugno 1977;

Marmet WP 25, reg. n. 7606, decreto ministeriale 23 novembre 1988;

Marpic, reg. n. 3813, decreto ministeriale 16 ottobre 1980;

Marpon, reg. n. 2768, decreto ministeriale 19 aprile 1978;

Milford, reg. n. 5112, decreto ministeriale 29 novembre 1982;

Minoxil, reg. n. 2153, decreto ministeriale 30 marzo 1976;

Nitrosol, reg. n. 3293, decreto ministeriale 10 ottobre 1979;

Oleo Alferex, reg. n. 4375, decreto ministeriale 25 maggio 1981;

Ovocarin, reg. n. 2769, decreto ministeriale 19 aprile 1978;

Persicane PB 50, reg. n. 6370, decreto ministeriale 16 maggio 1985;

Phorate 5 G-Cyanamid, reg. n. 4447, decreto ministeriale 1° ottobre 1981;

Propilan, reg. n. 4030, decreto ministeriale 29 novembre 1980;

Radisan, reg. n. 4445, decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

Rexan, reg. n. 391, decreto ministeriale 4 agosto 1972;

Saprol Combi, reg. n. 2050, decreto ministeriale 31 ottobre 1975;

Saprol Combi 20, reg. n. 2051, decreto ministeriale 31 ottobre 1975;

Saprol PB, reg. n. 2052, decreto ministeriale 31 ottobre 1975;

Shellestone, reg. n. 5450, decreto ministeriale 10 ottobre 1983;

Sikalon 11.75 EC, reg. n. 7747, decreto ministeriale 27 aprile 1989;

Sikalon 40 EC, reg. n. 7791, decreto ministeriale 22 maggio 1989;

Soilex granulare, reg. n. 5256, decreto ministeriale 23 febbraio 1983;

Soilex polvere, reg. n. 5122, decreto ministeriale 22 dicembre 1982;

Somol, reg. n. 2544, decreto ministeriale 7 aprile 1977;

Tempal 20, reg. n. 1110, decreto ministeriale 1° marzo 1973;

Tiocyan colloidale, reg. n. 3804, decreto ministeriale 19 giugno 1980;

Trisan, reg. n. 4162, decreto ministeriale 20 dicembre 1980;

Trisan 80, reg. n. 4184, decreto ministeriale 13 gennaio 1981;

Trisan Bleu, reg. n. 4192, decreto ministeriale 17 febbraio 1981;

Uvotex, reg. n. 4098, decreto ministeriale 9 dicembre 1980;

Venturol 20 liquido, reg. n. 3160, decreto ministeriale 28 giugno 1979;

Vereor, reg. n. 5707, decreto ministeriale 12 gennaio 1984;

Verthion 40 PB, reg. n. 1015, decreto ministeriale 4 giugno 1973;

Verthion 50 EC, reg. n. 1016, decreto ministeriale 8 maggio 1973;

Zilan, reg. n. 4034, decreto ministeriale 29 novembre 1980;

Zilan extra, reg. n. 4026, decreto ministeriale 12 gennaio 1980;

Zilan L, reg. n. 4003, decreto ministeriale 12 novembre 1980.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del 27 marzo 1997, sono revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Shell Italia S.p.a., con sede in Milano, via F. Rastelli n. 1/A:

1) Alfarex Esca, reg. n. 931, decreto ministeriale 16 aprile 1973;

2) Frescon, reg. n. 2013, decreto ministeriale 30 luglio 1975;

3) Dytrol, reg. n. 2030, decreto ministeriale 30 luglio 1975;

4) Streunex granulare, reg. n. 2256, decreto ministeriale 5 luglio 1976;

5) Slughit, reg. n. 2547, decreto ministeriale 23 aprile 1976;

6) Sulfobar polvere, reg. n. 2930, decreto ministeriale 11 novembre 1978;

7) Sulfobar liquido, reg. n. 3296, decreto ministeriale 22 ottobre 1979;

8) Thiofanox Shell Dacamox 5 granuli, reg. n. 3394, decreto ministeriale 16 marzo 1979;

9) Scaldex, reg. n. 3590, decreto ministeriale 30 maggio 1980;

10) S.K.B. polisolfuro di calcio, reg. n. 3939, decreto ministeriale 29 novembre 1980;

11) Aniten D, reg. n. 4086, decreto ministeriale 9 dicembre 1980;

12) Shell ossicloruro di rame, reg. n. 4571, decreto ministeriale 3 dicembre 1981;

13) Milbane, reg. n. 4746, decreto ministeriale 19 aprile 1982;

14) Milbane 48, reg. n. 5266, decreto ministeriale 3 marzo 1983;

15) Carbofuran Margesin Soilane, reg. n. 5568, decreto ministeriale 15 novembre 1983;

16) Fruttonex N, reg. n. 7792, decreto ministeriale 22 maggio 1989;

17) Orion SC, reg. n. 7950, decreto ministeriale 11 febbraio 1991.

97A2971

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 48 del 2 aprile 1997

Specialità medicinale per uso veterinario TELMIN (mebendazolo), compresse per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: società Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale 00962280590.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale per uso veterinario, nella forma farmaceutica compresse, è ora prodotta, controllata e confezionata anche presso l'officina farmaceutica Janssen-Cilag S.p.a. - Borgo San Michele (Latina).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 49 del 2 aprile 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBILIS MAREXINE CA126+SB1 (vaccino vivo bivalente congelato contro la malattia di Marek).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 1.000 dosi+diluente da 200 ml, numero di A.I.C. 102315013;

fiala da 2.000 dosi+diluente da 400 ml, numero di A.I.C. 102315025.

Composizione: ciascuna fiala contiene per dose almeno $10^{3,0}$ P.F.U. del ceppo FC126 di Herpes virus vivo del tacchino e $10^{2,88}$ P.F.U. del ceppo SB1 di Herpes virus vivo del pollo in fibroblasti di embrione di pollo. Il vaccino contiene uno stabilizzante ed antibiotici.

La composizione dello stabilizzante per ml è la seguente:

terreno di crescita 0,825 (+0,05) ml, siero di vitello 0,1 (+0,05) ml, dimetil sulfossido 0,075 (+0,025) ml;

antibiotici: gentamicina solfato (40 µg/ml) oppure gentamicina solfato (40 µg/ml) + amfotericina B (2,5 µg/ml) oppure neomicina solfato (40 µg/ml) + polimixina B solfato (40 µg/ml) oppure neomicina solfato (40 µg/ml) + polimixina B solfato (40 µg/ml) + amfotericina B (2,5 µg/ml).

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione dei polli di un giorno di età contro la malattia di Merek.

Specie di destinazione: polli.

Tempi di attesa: nessuno

Validità: in azoto liquido 14 mesi, dopo diluizione 2 ore a 2-8 °C.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 50 del 2 aprile 1997

Prodotti medicinali per uso veterinario:

LEUKOCELL 2:

1 flacone da 1 dose, numero di A.I.C. 100101017;

10 flaconi da 1 dose, numero di A.I.C. 100101029;

25 flaconi da 1 dose, numero di A.I.C. 100101031;

STELLAMUNE MYCOPLASMA:

5 dosi, numero di A.I.C. 101984045;

10 dosi, numero di A.I.C. 101984019;

25 dosi, numero di A.I.C. 101984033;

50 dosi, numero di A.I.C. 101984021;

scatola da 10 flaconi da 10 dosi, numero di A.I.C. 101984058;

scatola da 10 flaconi da 25 dosi, numero di A.I.C. 101984060;

scatola da 10 flaconi da 50 dosi, numero di A.I.C. 101984072;

VALBAZEN:

1,9% 1 litro, numero di A.I.C. 101439014;

1,9% 2,5 litri, numero di A.I.C. 101439053;

5% 1 litro, numero di A.I.C. 101439038;

5% 2,5 litri, numero di A.I.C. 101439026;

10% 1 litro, numero di A.I.C. 101439065;

10% 2,5 litri, numero di A.I.C. 101439040;

VANGUARD CPV:

1 flacone da 1 dose, numero di A.I.C. 100314018;

10 flaconi da 1 dose, numero di A.I.C. 100314020;

25 flaconi da 1 dose, numero di A.I.C. 100314032.

VANGUARD 7:

flacone da 1 dose, numero di A.I.C. 100174010;

10 flaconi da 1 dose, numero di A.I.C. 100174022;

25 flaconi da 1 dose, numero di A.I.C. 100174034.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health S.A. di Louvain La Neuve (Belgio), rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km. 50, codice fiscale 00192900595.

produttore: Pfizer Animal Helat - Louvain la Neuve (Belgio).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 51 del 2 aprile 1997

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOSPECTIN soluzione sterile iniettabile, flacone da 250 ml.

Titolare A.I.C.: società Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn, 2, codice fiscale 00768480154.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1.2., codice fiscale 0708999159.

produttore: officina farmaceutica consortile Gellini - Nuova ICC-Upjohn - Aprilia (Latina), e società Pharmacia e Upjohn S.A. De.C.V. - Città del Messico, con effettuazione delle operazioni di controllo sul prodotto finito da parte della società Pharmacia e Upjohn N.V./S.A. - Puurs (Belgio).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 52 del 2 aprile 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario AP+FLU 6/9 LAYERPLUS vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro la pseudopeste, l'influenza e le infezioni da pasteurella anatipestifer dei tacchini, flaconi da 250 e 500 ml, A.I.C. n. 102343.

Titolare A.I.C.: società Ivaz S.p.a., con sede legale in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), codice fiscale 10980450158.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Istituto di sviluppo biologico italiano S.p.a. (ISBI), con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via V. Pisani, 16, codice fiscale 1098450158.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 53 del 2 aprile 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario AP+EE+FLU 6/9 LAYERPLUS vaccino inattivato, in adiuvante oleoso contro la pseudopeste, l'enterite emorragica, l'influenza e le infezioni da pasteurella anatipestifer dei tacchini, nelle confezioni flaconi da 250 e 500 ml, A.I.C. n. 102342.

Titolare A.I.C.: società Ivaz S.p.a., con sede legale in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), codice fiscale 10980450158.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Istituto di sviluppo biologico italiano S.p.a. (ISBI), con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via V. Pisani, 16, codice fiscale 1098450158.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3000

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 12 marzo 1997 la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è autorizzata ad accettare il legato disposto, a favore delle proprie sezioni di Bologna e di Firenze, dal sig. Olivieri Oliviero, con testamento olografo in data 14 novembre 1992 pubblicato in data 30 giugno 1993 con verbale numero di repertorio 26334 per atto dott. Santoro Michele, notaio in Firenze, consistente nella somma di L. 20.000.000 a favore della sezione di Bologna e di L. 20.000.000 a favore della sezione di Firenze (come da verbale di inventario numero di repertorio 2315).

Con decreto ministeriale 12 marzo 1997 la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è autorizzata ad accettare il legato disposto, a favore della propria sezione di Bologna, dalla sig.ra Marchesi Gabriella, con testamento olografo in data 12 novembre 1987 pubblicato in data 5 febbraio 1993 con verbale numero di repertorio 12324 per atto dott.ssa Rita Merone, notaio in Bologna, consistente nella somma di L. 41.444.780, pari al 30% dei beni mobili di proprietà della *de cuius* (come da verbale di inventario numero di repertorio 13302).

97A2972

Comunicato relativo alle circolari esplicative del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47.

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti interessati sull'avvenuta pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, supplemento ordinario n. 49/L, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, concernente l'attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari.

Attraverso tale atto normativo sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, senza che quest'ultimo sia stato abrogato e sostituito, sosì come si evince dalla lettura della norma recentemente pubblicata.

Si chiarisce, pertanto, che tutte le circolari applicative ed esplicative del decreto legislativo n. 119/1992 che sono state divulgate al fine di rendere più agevole l'interpretazione e l'applicazione della norma ai soggetti destinatari della medesima, conservano la loro validità, per le parti che siano a tutt'oggi applicabili e non incompatibili con la nuova normativa emanata.

Si rende noto, comunque, che presso il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria è attualmente in corso di elaborazione una nuova circolare, la quale, oltre che riprendere alcune disposizioni applicative delle precedenti, provvederà ad esplicitare e specificare il contenuto delle disposizioni normative complessivamente vigenti in materia di medicinali veterinari, la cui applicazione potesse risultare complessa o poco chiara per gli operatori del settore.

97A3001

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al «The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies» - Villa I Tatti, in Fiesole, filiazione della fondazione «President and Fellows of Harvard College», in Cambridge, nello Stato del Massachussetts (USA), ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1997 «The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies» - Villa I Tatti, con sede in Fiesole (Firenze), filiazione della fondazione «President and Fellows of Harvard College» con sede in Cambridge nello Stato del Massachussetts (USA) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori Morrill Gordon Ferdinand e Hunter Elizabeth.

97A2973

Autorizzazione al collegio Ghislieri di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 18 marzo 1997 il collegio Ghislieri di Pavia è autorizzato ad accettare la donazione della somma di lire 100 milioni disposta dalla sig.ra Clorinda Vescovi per l'istituzione di un posto permanente di studente in ingegneria, oppure alla istituzione di una borsa di studio da assegnarsi a neolaureato in ingegneria, alla memoria del generale ing. Luigi Antonioli.

97A2974

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° al 31 gennaio 1997

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996		441.445.986.306		
Gestione di bilancio	Entrate finali	43.925.396.318.302		10.130.950.738.337
	Spese finali		33.794.445.579.965	
	Rimborso di prestiti		43.341.562.496.000	
	Accensione di prestiti	47.325.010.518.200		
	TOTALE	91.250.406.836.502	77.136.008.075.965	14.114.398.760.537
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	590.755.137.794.230	596.259.522.270.205	— 5.504.384.475.975
	Crediti di tesoreria (*a*)	552.892.374.924.873	561.440.930.299.447	— 8.548.555.374.574
	TOTALE	1.143.647.512.719.103	1.157.700.452.569.652	— 14.052.939.850.549
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	1.235.339.365.541.911	1.234.836.460.645.617	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1997			502.904.896.294	
	TOTALE A PAREGGIO	1.235.339.365.541.911	1.235.339.365.541.911	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1996	Al 31 gennaio 1997	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	441.445.986.306	502.904.896.294	61.458.909.988
Crediti di tesoreria	735.400.734.661.629	743.949.290.036.203	8.548.555.374.574
TOTALE	735.842.180.647.935	744.452.194.932.497	8.610.014.284.562
Debiti di tesoreria	1.168.591.803.676.685	1.163.087.419.200.710	5.504.384.475.975
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 432.749.623.028.750	— 418.635.224.268.213	14.114.398.760.537

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.069.852.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° AL 31 GENNAIO 1997

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**42.991.000.000.000 ***				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**889.250.552.618 ***				
ENTRATE CORRENTI .	**43.880.250.552.618 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**32.875.083.482.119**	Risparmio pubblico	11.005.167.070.499 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**45.145.765.684 ***	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**919.362.097.846**		
ENTRATE FINALI ...	**43.925.396.318.302**	**SPESE FINALI** ...	**33.794.445.579.965**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	10.130.950.738.337
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**43.341.562.496.000**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**47.325.010.518.200**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**91.250.406.836.502**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**77.136.008.075.965**	Saldo di esecuzione del bilancio	14.114.398.760.537

* Dati provvisori

97A2968

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa L.			2.555.835.592.800		
II — In deposito all'estero »			25.272.801.295.445	27.828.636.888.245	
CREDITI IN ORO (IME) L.				9.372.815.146.672	
CASSA »				8.141.928.639	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio L.			215.162.294.185		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente L.		1.559.094.800.064			
— a scadenza fissa »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		—	1.559.094.800.064		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	1.774.257.094.249	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU L.			15.463.396.175.054		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise L.		3.229.398.863			
— corrispondenti in conto corrente »		1.882.906.845.603			
— depositi vincolati »		1.015.066.308.750			
— diverse »		13.444.222.165.021	16.345.424.718.237	31.808.820.893.291	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L.				6.185.644.950.353	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			36.410.084.061.602		
II — Conti speciali »			7.334.758.284.261	43.744.842.345.863	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 L.			—		
II — Altri »			2.891.117.511	2.891.117.511	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				35.612.041.761.042	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità L.		80.269.116.198.487			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie »		5.835.554.637.087			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		3.116.865.713.242	165.427.293.548.816		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie L.		100.612.940.828			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		498.104.602.808	598.717.543.636		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	303.656.344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	194.760.188.582	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	25.607.678.002				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	5.723.750.933	31.331.428.935			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	833.772.449.128				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	816.830.045.682	1.650.602.494.810	1.876.997.768.671	167.903.008.861.123	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				186.939.110.567	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni L.			63.969.515.919		
II — Altri oneri pluriennali »			13.127.511.237	77.097.027.156	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili ad uso degli uffici L.			3.973.880.732.418		
II — Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			687.941.362.069		
III — Mobili »			179.158.453.617		
IV — Impianti »			407.232.609.479		
V — Monete e collezioni »			2.244.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO »			1.592.058.414.043	3.658.398.836.578	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				23.687.706.151	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione »			—		
III — Altre »			—		
PARTITE VARIE					
I — Acconti a fornitori L.			44.629.369.085		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori »		3.666.675.488.066	6.560.532.322.735		
III — Altre L.			2.053.595.220.416	8.658.756.912.236	
RATEI L.				4.559.513.294.977	
RISCONTI »				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO »				200.770.891.099	
L.				342.106.264.765.752	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori L.			2.725.404.607.550.675		
II — Depositari di titoli e valori »			22.680.509.895.235		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			95.688.080.886		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) »			75.577.472.115.378		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) »			28.931.643.511.465		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			476.782.501.847		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			668.840.712.268	2.853.835.544.367.754	
TOTALE ... L.				3.195.941.809.133.506	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

97A2969

31 gennaio 1997 PROVVISORIA

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		99.907.840.038.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		1.017.183.893.259	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.	—		
II — Altri	»	—	—	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I — Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	72.175.443.744.437		
II — Di altri enti	»	38.910.423.597	72.214.354.168.034	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	—		
II — Società costituende	»	292.305.711		
III — Altri	»	27.097.141.907	27.389.447.618	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		184.464.995.531	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		95.514.578	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		7.334.758.284.261	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	105.240.114.527		
II — Conti dell'estero in lire	»	52.281.638.714		
III — Altre	»	—	157.521.753.241	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		15.558.460.097.025	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		55.142.560.672.854	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		467.532.757.584	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		486.890.792.944	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		871.439.214.300	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	33.439.458.874.868		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi	»	7.285.556.155.542		
V — Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	1.101.776.800.632		
VI — Oscillazione titoli	»	8.097.063.023.580		
VII — Copertura perdite eventuali	»	4.073.006.748.480		
VIII — Assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Imposte	»	7.651.973.986.745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.927.935.362.210		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.287.707.613		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	2.095.937.810		
XV — Per oneri negoziali relativi al personale	»	99.361.985.114	73.630.974.574.967	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	87.398.917.495		
II — Altre	»	672.475.988.120	759.874.905.615	
RATEI	L.		263.722.932.918	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		3.909.835.434.813	
RISERVA STRAORDINARIA	»		4.228.271.657.704	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		37.855.414.299	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»		2.083.618.203.287	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		1.205.582.485.884	
	L.		342.106.264.765.752	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.725.404.607.550.675		
II — Titoli e valori presso terzi	»	22.680.509.895.235		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	95.688.080.886		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	75.577.472.115.378		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	28.931.643.511.465		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	476.782.501.847		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	668.840.712.268	2.853.835.544.367.754	
TOTALE...	L.		3.195.941.809.133.506	2.995.564.757.518.880

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di medicina e chirurgia (sede di Torino), scienze politiche (sede di Torino), scienze della formazione, scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Torino):
«istologia», settore: E09B;
«microbiologia», settore: F05X;
«biologia cellulare», settore: E13X;

Facoltà di scienze politiche (sede di Torino):
«diritto amministrativo», settore: N10X;

Facoltà di scienze della formazione:
«storia della lingua italiana», settore: L11A;
«lingua e letteratura inglese», settore: L18A;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino):
«fisica terrestre», settore: D04C;
«chimica organica industriale», settore: C04X.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A2976

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di lettere e filosofia, sede di Torino e scienze della formazione, sede di Torino, dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino):
«geografia», settore: M06A.

Facoltà di scienze della formazione:
«psicologia sociale», settore: M11B.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A2977

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.500